LICEO SCIENTIFICO STATALE
"GIOVANNI DA PROCIDA"
SALERNO

Liceo Scientifico Statale "Giovanni da Procida" - 84126 - SALERNO
Via Gaetano De Falco n.2 - (Sede Centrale) tel./fax +39 089.236665
Via Urbano II - 84125 Salerno (Sede Succursale) tel +39 089.252039
Codice Meccanografico: SAPS020006 - C.F.: 80023610654
IBAN : IT 93Q0760115 2000 0001 2256 848
email: saps020006@istruzione.it - saps020006@pec.istruzione.it
info@liceodaprocida.it

Ragioni dell'accusa formulata dal Liceo Scientifico "G. Da Procida" di Salerno

Questo testo nasce da uno studio dei diritti dell'uomo e delle tutele istituzionali che l'Unione Europea riconosce ed attua in tema di politiche sui migranti.

Al centro c'è l'uomo, le sue libertà ed i diritti civili, sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e l'atto di accusa muove verso le istituzioni europee che non hanno pienamente soddisfatto ed attuato i diritti dell'uomo, cittadino o straniero, perché prima hanno lasciato da soli gli Stati membri più esposti agli ingressi migratori a gestire un fenomeno nuovo con gravi implicazioni umanitarie, assistenziali, organizzative ed economiche, ed in seguito non hanno attuato efficaci meccanismi di cooperazione solidale fra i paesi membri.

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Lisbona 2007) fornisce linee programmatiche di guida e sviluppo delle politiche riconosciute dall'UE, indica i principi cui debbono ispirarsi le normative sovranazionali, in tema di gestione dei flussi migratori, di asilo e contrasto alla immigrazione clandestina, di controllo alle frontiere, di informazioni sugli immigrati e sicurezza interna puntando l'attenzione sulla questione della solidarietà di impegno politico ed operativo, e sull'aspetto finanziario degli strumenti predisposti.

Ma non bisogna distaccarsi dalla tutela dei diritti dell'uomo, le cui formazioni sociali ed i cui rapporti con le istituzioni consentono di attuarne lo sviluppo della personalità. Ed allora le "accuse", probabilmente, mirano ad andare oltre o forse ad arrivare prima delle istituzioni, a raggiungere il nucleo della effettività dei risvolti concreti ed operativi della gestione del flusso dei migranti, nel rispetto dei principi regolatori delle corrette relazioni fra i paesi membri, e fra questi ultimi e l'esterno dell'Unione. In questo senso il fenomeno di massa ritorna ad essere un'analisi dei comportamenti dell'uomo (cause, tempi e provenienza dei migranti, prevenzione e repressione degli imbarchi clandestini, predisposizione di strutture e strumenti di assistenza, identificazione personale e traduzione linguistica delle loro doglianze, organizzazione del rimpatrio/espulsione o autorizzazione al loro ingresso e libera circolazione all'interno dei Paesi UE).

Insomma le istituzioni devono proteggere i diritti dell'uomo, che spesso, nella tematica delle politiche sui migranti, restano violati, lesi o sospesi. E l'Unione Europea, che ha al suo interno,

norme istitutive che riconoscono questi diritti e libertà, devono partecipare alla loro completa attuazione.

La sfida consiste nel rimettere al centro di ogni scelta lo sviluppo e la tutela della persona.

ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

simulazione di processo

Gli studenti del Liceo Scientifico G. Da Procida di Salerno, al termine dell'anno scolastico 2017/2018

esaminata la legislazione interna ed euro-unitaria, gli atti e le convenzioni internazionali, e la casistica giurisprudenziale sul tema delle politiche delle immigrazioni in Europa,

con il presente atto

contestano

alle istituzioni dell'Unione Europea di non aver predisposto idonee misure di tutela dei diritti dell'uomo nel fenomeno dei flussi migratori di stranieri all'interno dei Paesi membri, e precisamente:

A. Mancanza di una efficace e solidale gestione della crisi migratoria, che dovrebbe fondarsi su una condivisa politica di ricollocazione dei richiedenti asilo tra i paesi della UE, ai sensi degli artt. 67 comma 2, 79 comma 1 e 80 del TFUE;
   -di non aver prestato collaborazione solidale, nel controllo alle frontiere esterne dell'Unione, con le autorità doganali dei Paesi membri, in tal modo non impedendo iniziative di illegittimo respingimento (di cui all'art. 4 del Protocollo Addizionale n.4 della CEDU) o di restrizioni della libertà individuale nei centri di accoglienza (di cui all'art. 5 CEDU);
   - di non aver vigilato sull'osservanza dei diritti e libertà degli immigrati dal momento del loro soccorso ed ingresso nel territorio dell'U.E. fino alla adozione dei provvedimenti dell'autorità di polizia e/o giudiziaria autorizzativi del soggiorno o dispositivi della espulsione (in comparazione con quanto disciplinato nel Testo Unico sull'Immigrazione D.Lgs. 286/98); e di non aver cooperato con gli Stati membri nell'adozione di regolari procedure di respingimento di immigrati irregolari non richiedenti asilo così evitando pronunce sanzionatorie della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

B. Mancato rispetto del principio di solidarietà, che si pone alla base delle politiche dell' Unione e della loro attuazione all' interno dei vari Stati membri dell' UE, e che implica

l'aiuto reciproco tra gli stessi Stati in campo economico, sociale e politico (violazione dell'articolo 80 TFUE e dell' art. 222 TFUE)

C. Fallimento delle misure atte a garantire la sicurezza sia agli immigrati che alla popolazione degli Stati membri. Carenze del sistema europeo relativo alle normative sul diritto d'asilo, in applicabilità delle disposizioni dei controlli delle frontiere, della creazione e raccolta delle informazioni su coloro che entrano nell' UE. Violazione della libera circolazione delle persone con l'eliminazione delle frontiere interne e violazione dell'accordo di Schengen del 1985 e della successiva convenzione di Schengen del 1990, che abolirono i controlli alle frontiere fra i paesi partecipanti.
   - di aver consentito iniziative di singoli Paesi membri nella predisposizione di strumenti di soccorso, assistenza, identificazione ed accoglienza degli immigrati irregolari, perché privi del visto di ingresso e/o di documenti di riconoscimento, in tal modo consentendo un preventivo coordinamento di risorse professionali, economiche e materiali (rimesso alle sole iniziative di FRONTEX e, per l'Italia, alle operazioni Mare Nostrum, Triton, e Themis) senza programmazione di risultati apprezzabili e senza discriminazioni fra gli stati membri (art. 14 CEDU);
   - di non aver predisposto un sistema unitario e permanente di studio evolutivo dei flussi migratori favorendo la comunicazione delle fonti informative dei Paesi UE in coordinamento con banche dati nazionali ed internazionali dei sistemi di sicurezza (utilizzando pienamente anche il S.I.S., sistema informativo Schengen) e con le forze internazionali di polizia anche in cooperazione con gli stati extra UE da cui provengono segnalazioni di ordine pubblico;

D. Infruttuosità ed eccessività dei fondi impiegati da parte degli organi dell'Unione Europea per gestire i flussi migratori: in efficacia delle politiche di sostegno ai migranti, che finanziano progetti proposti da soggetti pubblici e privati anche in partenariato, improduttivi della finalità ultima di integrazione effettiva volta a soddisfare le condizioni di soggiorno e di collocazione del mondo del lavoro.
   - di non aver predisposto equa ripartizione di risorse finanziarie nella gestione delle procedure di asilo e domande di protezione internazionale in attuazione della Convenzione di Dublino, o di riconoscimento dello stato di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra, così non garantendo un giusto processo nell'interesse dell'Unione e la pienezza del diritto di difesa con mezzi adeguati ed efficienti (art. 6 CEDU);

Chiedono pertanto che siano pienamente garantiti i diritti dell'uomo attraverso politiche di immigrazione coordinate, efficienti e solidali fra tutti i paesi dell'Unione.